

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2076 del 07/05/2020
Oggetto	PRATICA FC19A0022.CONCESSIONE ORDINARIA PER PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA DUE RISORSE ESISTENTI FCA11184 (POZZO 3) E FCA11183 (POZZO 4) UBICATE IN LOCALITÀ PONTE PIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC) (EX PRATICA FC17A0028 CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA BISACCHI & PERUGINI S.S.USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2149 del 06/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA PER PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA DUE RISORSE ESISTENTI FCA11184 (POZZO 3) E FCA11183 (POZZO 4) UBICATE IN LOCALITÀ PONTE PIETRA IN COMUNE DI CESENA (FC) (EX PRATICA FC17A0028)
CONCESSIONARIO: SOCIETÀ AGRICOLA BISACCHI & PERUGINI S.S.
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FC19A0022**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all’art. 6;

RICHIAMATA:

- la Determinazione n. DET-AMB-2018-6626 del 17/12/2018 (Pratica FC17A0028), con scadenza 31/12/2027, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ha rilasciato all’Azienda Agricola Bisacchi Giuliano e Maurizio & C. Società Agricola (P.IVA 02161340407) con sede legale in comune di Cesena (FC), via Cesenatico n. 2131 la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:

- pozzo n. 1 (FCA7893) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fig. 115 mapp. 764 di proprietà del richiedente avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000;
- pozzo n. 2 (FCA1736) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fig. 115 mapp. 764 di proprietà del richiedente e avente una profondità di 27,00 metri dal piano campagna e diametro di 160 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,00 Kw con portata massima 2,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 1.000;
- pozzo n. 3 (FCA11184) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fig. 130 mapp. 40, di proprietà di altri avente una profondità di 12,00 metri dal piano campagna e diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6,0 Kw e con portata massima 3,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;
- pozzo n. 4 (FCA11183) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fig. 113 mapp. 1098 di proprietà del richiedente e avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e un diametro di 220 mm ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e con portata massima 8,0 l/s-per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;

ATTESO CHE:

- La Società Agricola Bisacchi & Perugini s.s. - P.IVA 04430880403 con sede legale in Comune di Cesena, Via Cesenatico n. 2323
 - in data 01/10/2019 ha stipulato un contratto di affitto sul terreno ove è ubicato il pozzo FCA11183 (pozzo 4 Fig 113 map. 1098) di proprietà dell'azienda Agricola Bisacchi Giuliano e Maurizio & C. Società Agricola (P.IVA 02161340407) con scadenza 31/12/2034;
 - in data 28/02/2019 ha stipulato un contratto di affitto con scadenza 28/02/2030 con il sig. Cappelletti Davide per il fondo ubicato nel Foglio 130 Mappale 2277. Per la coltivazione di tale fondo è necessario il prelievo dal pozzo FCA11184 (pozzo 3 Fig. 130 Mapp. 40) di proprietà del sig. Cappelletti Davide che ha acconsentito l'utilizzo dello stesso come da Nota Pg/2020/52650 del 08/04/2020;

VISTA l'istanza di nuova concessione ordinaria presentata in data 04/10/2019 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae dalla Società Agricola Bisacchi & Perugini s.s. (P.IVA 04430880403) con sede legale in Comune di Cesena, Via Cesenatico n. 2323 acquisita al protocollo n. PG/2019/152536 del 04/10/2019, come successivamente integrata in data 28/10/2019 con Nota PG/2019/165419 per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi FCA11184 (pozzo 3) e FCA11183 (pozzo 4) a seguito dei contratti di affitto sopra richiamati; **Pratica FC19A0022**;

DATO ATTO che contestualmente alla suddetta istanza l'Azienda Agricola Bisacchi Giuliano e Maurizio & C. Società Agricola (P.IVA 02161340407) ha presentato in data 04/10/2019 domanda di variante non sostanziale della concessione **FC17A0028** al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae, acquisita al protocollo n. PG/2019/152600 del 04/10/2019, come successivamente integrata in data 21/10/2019 con Nota PG/2019/162031, per il mantenimento unicamente dei pozzi FCA7893 (pozzo 1), FCA1736 (pozzo 2), catastalmente individuati al Fig. 115 Mapp. 764, a seguito dei contratti di affitto sopra richiamati;

DATO ATTO che avendo acquisito in sede di rilascio della concessione FC17A0028 (Determina DET-AMB-2018-6626 del 17/12/2018) i pareri che riguardano anche i pozzi FCA11184 e FCA11183 si ritiene di confermare gli stessi conservati nel fascicolo istruttorio;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- il richiedente ha versato l'importo di € 195,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria in oggetto in data 04/10/2019 con bonifico bancario;

- l'importo di € 250,00 in data 15/04/2020 con bonifico bancario titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 24,56 in data 15/04/2020 con bonifico bancario per il canone anno 2020;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2020/66151 del 06/05/2020;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 362 del 13.11.2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 6.000 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 16.941 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 18.00.00 come da istanza presentata;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art.6 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **Società Agricola Bisacchi & Perugini s.s. - P.IVA 04430880403** con sede legale in Comune di Cesena la concessione ordinaria **FC19A0022** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:
 - pozzo n. 3 (FCA11184) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 130 mapp. 40, avente una profondità di 12,00 metri dal piano campagna e diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6,0 Kw e con portata massima 3,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;
 - pozzo n. 4 (FCA11183) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 1098 avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e un diametro di 220 mm ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e con portata massima 8,0 l/s-per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 6.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato al **mantenimento del misuratore dei volumi già installato** per ogni risorsa e registri l'entità di acqua emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;

5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
6. di stabilire che il **canone annuo solare è pari a € 24,56** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R.n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bisacchi_perugini@pec.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
** Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Società Agricola Bisacchi & Perugini s.s. - P.IVA 04430880403 - Pratica FC19A0022

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - pozzo n. 3 (FCA11184) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 130 mapp. 40, avente una profondità di 12,00 metri dal piano campagna e diametro di 800 mm ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6,0 Kw e con portata massima 3,0 l/s per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000; Coordinate geografiche (UTM RER : X = 763.133 e Y = 892.753);
 - pozzo n. 4 (FCA11183) ubicato in località Ponte Pietra del comune di Cesena (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 113 mapp. 1098 avente una profondità di 30,00 metri dal piano campagna e un diametro di 220 mm ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e con portata massima 8,0 l/s-per il prelievo massimo di mc/annui pari a 3.000; Coordinate geografiche (UTM RER : X = 762.792 e Y = 892.900);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irriguo agricolo.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2029**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un **volume complessivo annuo di mc. 6.000**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpaee concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve mantenere il misuratore dei volumi** per ogni risorsa e registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it,

unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenda Arpaee concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenda Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenda Arpaee concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2029.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.